



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

Concorso per titoli e prova idoneativa per la copertura, con contratto a tempo indeterminato in regime di *part time* al 25%, di complessivi n. 105 posti di “*Agente Tecnico Esattore*”

Chiarimenti nn. 1 e 2 - Comunicazione organizzativa

Chiarimento n. 1

Quesito

Sono pervenute diverse richieste attinenti la corretta interpretazione dell'espressione “*I servizi inferiori a 3 mesi non sono valutabili*”, contenuta nel penultimo rigo della sezione “*Titoli di servizio*” di cui all'art. 9 del bando di concorso.

In estrema sintesi, viene richiesto di precisare se, ai fini dell'operatività del limite di tre mesi, i servizi vadano considerati *singolarmente* oppure *complessivamente*.

Prendendo a titolo esemplificativo il caso di un partecipante ipotetico che vantasse *tre* servizi di *due* mesi ciascuno:

- se i servizi dovessero essere considerati *singolarmente*, allora nessun servizio sarebbe valutabile perché nessuno di essi, singolarmente considerato, ha una durata almeno uguale a tre mesi;
- se i servizi dovessero essere considerati *complessivamente*, allora i servizi sarebbero valutabili perché la loro durata complessiva (*sei* mesi) è di almeno tre mesi.

Risposta

Va innanzitutto premesso che la previsione della non valutabilità dei servizi inferiori a 3 mesi è mutuata dall'art. 4 c. 2 del D.P.R.S. 11120/2005.

Come già esposto nelle delibere nn. 54/CD del 28 dicembre 2021 e 4/CD del 16 febbraio 2022, il Consorzio è vincolato alle previsioni del D.P.R.S. predetto.

Quanto verrà espresso in questa sede, dunque, non può strutturalmente avere natura di interpretazione autentica di una clausola del bando: esprime, invece, l'interpretazione dell'art. 4 c. 2 D.P.R.S. 11120/2005 che l'Amministrazione ritiene più corretta.

Fatta questa premessa, si ritiene che l'interpretazione preferibile sia quella per cui il limite dei 3 mesi riguardi i servizi *complessivamente* considerati.

Questa conclusione è suffragata dai seguenti argomenti.

In *primo* luogo, come già esposto nella delibera n. 4/CD del 16 febbraio 2022, al momento vi è una tendenza giurisprudenziale espansiva in materia di riconoscimento di titoli rilevanti ex art. 20 c. 1 D.lgs. 75/2017 (rubricato “*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*”), che tende tra l'altro a valorizzare forme di prestazione lavorativa perfino distanti dalla nozione di lavoro subordinato alle dirette dipendenze della Pubblica Amministrazione (ad es. il contratto di borsa di studio, v. sentenza n. 757/2021 del Consiglio di Giustizia Amministrativa).

Pertanto, ritenere che il termine di tre mesi sia riferito ad ogni singolo servizio sarebbe stridente rispetto all'affermarsi della descritta sensibilità normativa e giurisprudenziale.

In *secondo* luogo, vige sempre il principio dell'interpretazione più favorevole al candidato partecipante in presenza di clausole che si prestano a diverse letture.

In *terzo luogo*, se si ritenesse che il termine di tre mesi sia riferito al singolo servizio, potrebbe verificarsi l'effetto *paradossale* (e quindi *irragionevole*, come tale da evitare) per cui, assumendo a titolo esemplificativo che il partecipante A presenti un solo servizio della durata di tre mesi e il partecipante B presenti tre servizi di due mesi ciascuno, il partecipante A conseguirebbe il punteggio di 0,45 punti mentre il partecipante B non conseguirebbe alcun punteggio, nonostante abbia invece maturato un'esperienza doppia (sei mesi) rispetto a quella del partecipante A (tre mesi).

Chiarimento n. 2

Quesito

Sono pervenute richieste di chiarimento riguardanti la sufficienza, ai fini della partecipazione, dell'esperienza lavorativa nella Pubblica Amministrazione come assistente amministrativo o come appartenente al Corpo Forestale.

Risposta

L'esperienza lavorativa nella Pubblica Amministrazione non è di per sé decisiva al fine di stabilire se la domanda sia o meno ammissibile. Ai fini della partecipazione rileva invece il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2 del bando di concorso, tra cui figura in particolare anche quello di cui alla lettera d), relativo all'abilitazione allo svolgimento delle mansioni di agente tecnico esattore.

Si richiama in particolare l'attenzione sulla distinzione tra *requisiti di partecipazione* e *titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione di punteggio*.

L'esperienza lavorativa come assistente amministrativo o come appartenente al Corpo Forestale non è rilevante ai fini dell'attribuzione di punteggio per “*titoli di servizio*” ai sensi dell'art. 9 del bando di concorso.

Non può però escludersi che il candidato possa validamente partecipare: ciò dipende, infatti, dal possesso di tutti requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del bando di concorso (tra cui, in particolare, l'abilitazione alle mansioni di agente tecnico esattore).

Comunicazione organizzativa

Per ragioni logistiche, non sarà possibile fornire informazioni telefoniche ai numeri riportati sulla G.U.R.S. - Serie Concorsi - n. 6 del 25 marzo 2022 almeno fino all'8 aprile 2022.

Si invita pertanto chiunque desideri ricevere informazioni e chiarimenti ad inviare una e-mail all'indirizzo concorsoesattori@autostradesiciliane.it.

F.to
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Donatello Puliatte)